



Comune di **San Giorgio delle Pertiche**
(Provincia di Padova)

Settore II "Servizi alla Persona"
Ufficio "Politiche sociali e per la famiglia"

Protocollo n. 14658 del 15/10/2021
Avviso Albo Pretorio n. 1099 del 15/10/2021

San Giorgio delle Pertiche, 15 ottobre 2021

Avviso per l'attivazione di

"Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"

(articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 – Delibera G.C. n. 157 del 12/10/2021)

Il responsabile del servizio rende noto:

Art. 1 – TERMINI DI APERTURA

Dal giorno 18/10/2021 e fino al 20/11/2021 sono aperti i termini per presentare al comune domanda per l'assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche – COVID-19.

Art. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DELLE UTENZE DOMESTICHE

- a) Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) Avere la residenza anagrafica nel Comune di San Giorgio delle Pertiche;
- c) Essere in stato di bisogno;
- d) Essere in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore ad € 20.000,00;
- e) Che ciascun componente il nucleo familiare non svolge qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive.

Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di San Giorgio delle Pertiche e comporta prima della conclusione del procedimento l'esclusione, mentre successivamente all'erogazione del contributo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo.

Art. 3 – ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

- a) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato, relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l'esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili);
- b) Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;
- c) NON essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;
- d) Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa);
- e) Non avere la titolarità, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio anche temporanea. Il requisito di non avere la titolarità non si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:
 - essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell'alloggio familiare;
 - essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell'alloggio.

f) Non essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Tutti gli ulteriori requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La perdita anche di uno solo degli ulteriori requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di San Giorgio delle Pertiche e comporta prima della conclusione del procedimento il mancato incremento di € 900,00 del contributo teorico erogabile, mentre successivamente all'erogazione del contributo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione.

Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è determinato d'ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall'anagrafe comunale.

Tutti i dati anagrafici considerati nell'istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti dall'anagrafe comunale.

Art. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

In attuazione dell'articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile.

Le risorse disponibili, di cui al citato articolo 53 del Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73, ammontano a € 38.362,98.

Il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, dipende dall'entità e tipologia del nucleo familiare.

Il contributo massimo erogabile, per l'attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e delle utenze domestiche, a ciascun richiedente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 è di € 1.200,00.

Qualora il richiedente abbia gli ulteriori requisiti per il sostegno al pagamento del canone di locazione, di cui all'articolo 3, il contributo massimo erogabile è incrementato di € 900,00 per un totale di € 2.100,00

La determinazione del contributo teorico erogabile sulla base dell'entità e tipologia del nucleo familiare è calcolato come segue:

L'ufficio dei servizi sociali stilerà una graduatoria sulla base del valore dell'Attestazione ISEE, attribuendo un punteggio base determinato a seconda delle seguenti fasce di appartenenza:

Fasce ISEE	Importo ISEE in €	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	da 0,00 a 5.000,00	25 punti
2	da 5.000,01 a 10.000,00	20 punti
3	da 10.000,01 a 15.000,00	15 punti
4	da 15.000,01 a 20.000,00	10 punti

Successivamente, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per le seguenti fattispecie:

Descrizione:	Punti
a) per ogni componente del nucleo familiare con disabilità (riconoscimento della condizione di handicap secondo la legge 104/92)	+5
b) per ogni componente del nucleo familiare minorenni di età fino a 3 anni alla data di pubblicazione del bando di contributo	+5
c) per nuclei monogenitoriali (così come risulta dall'anagrafe comunale)	+5
d) Nuclei percettori di reddito di cittadinanza	-10

Il punteggio globale darà luogo all'attribuzione di una differente percentuale di erogazione del beneficio definita come segue:

Fascia 1 Punteggio ≥ 25	Fascia 2 Punteggio ≥ 20	Fascia 3 Punteggio ≥ 15	Fascia 4 Punteggio ≥ 10
100%	80%	60%	40%

Per le famiglie che rientrano nella fascia 1 del punteggio, il contributo sarà determinato in proporzione al numero delle domande ammesse ed alle risorse disponibili; per le famiglie che rientrano nella fascia 2 del punteggio qualora residuino risorse una volta soddisfatte le domande di fascia 1 del punteggio, il contributo sarà determinato in proporzione al numero delle domande ammesse ed alle risorse disponibili e così via per la fascia 3 e 4 del punteggio.

A parità di posizione in graduatoria, l'accesso alle misure, sarà ordinato in base alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata:

- sia direttamente presso l'ufficio dei servizi sociali del Comune di San Giorgio delle Pertiche secondo il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00, sabato solo con appuntamento;
- che con PEC all'indirizzo comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it;
- che con Raccomandata all'indirizzo Comune di San Giorgio delle Pertiche via Canonica n. 4 – CAP 35010.

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili. Le domande pervenute incomplete sono improcedibili.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Giorgio delle Pertiche è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mal funzionamento degli strumenti informatici del richiedente.

La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nell'apposito modulo allegato,

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche effettuerà la verifica dell'attestazione ISEE ordinario o corrente nei casi previsti direttamente sul portale INPS;

L'istruttoria è effettuata "a sportello" in ordine di protocollazione delle domande;

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e l'improcedibilità della domanda;

L'irricevibilità e/o l'improcedibilità e/o l'esclusione della domanda comporta la sospensione dell'istruttoria fino all'ultimo giorno di pubblicazione;

Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l'impossibilità di procedere al pagamento del contributo;

Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;

Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all'Autorità giudiziaria competente;

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avvengono tramite email;

Il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell'indirizzo email comporta l'improcedibilità della domanda.

Art. 7 – ESAME DELLE DOMANDE

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Giorgio delle Pertiche procede all'istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.

L'istruttoria è effettuata "a sportello" in ordine di protocollazione delle domande.

La mancanza dei dati e/o l'incompleta compilazione comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione comporta l'esclusione.

La mancanza degli ulteriori requisiti per il sostegno al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche, comporta il mancato incremento del contributo teorico erogabile.

L'irricevibilità e/o l'improcedibilità e/o l'esclusione della domanda comporta la sospensione dell'istruttoria fino all'ultimo giorno di pubblicazione.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Giorgio delle Pertiche comunica con i richiedenti solo a mezzo telefono e/o email.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Giorgio delle Pertiche comunica la conclusione del procedimento entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Art. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le somme attribuite per:

- interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità e per il pagamento delle utenze domestiche;
- benefici legati al pagamento dei canoni di locazione;

si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda.

Art. 9 – UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI

Il contributo erogato deve essere utilizzato per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Giorgio delle Pertiche effettua i controlli della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei

benefici eventualmente concessi, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all'Autorità giudiziaria competente.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di San Giorgio delle Pertiche senza indugio le modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.

La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Giorgio delle Pertiche.

La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile del settore.

Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.

Il responsabile per la protezione dei dati personali è incaricato con decreto del Sindaco n. n. 3 del 25.05.2018 ed è contattabile all'indirizzo Società Informatica Territoriale s.r.l. c.f. 01034290252 sede in via Masi Simonetti 20, 32100 Belluno telefono 0437358013 e-mail info@sitbelluno.it PEC sit@cert.consorziobimpiave.it referente Francesco Follin. Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda.

Art. 11 – NORME FINALI

Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento per l'istruttoria delle domande è individuato nella posizione organizzativa di Caregnato Angelo responsabile del settore Il "Servizi alla Persona" del Comune di San Giorgio delle Pertiche.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio "Politiche sociali e per la famiglia" tramite telefono al numero 049 9374730 o tramite email all'indirizzo socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Caregnato Angelo

Responsabile settore Il "Servizi alla Persona"

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii